

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, che modifica i principi comuni del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali e che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2517/2000 del Consiglio, del 9 novembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura** ..... 3
- Regolamento (CE) n. 2518/2000 della Commissione del 16 novembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 2519/2000 della Commissione, del 16 novembre 2000, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Francia** ..... 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 2520/2000 della Commissione, del 16 novembre 2000, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro** ..... 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 2521/2000 della Commissione, del 16 novembre 2000, relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda** ..... 10
- Regolamento (CE) n. 2522/2000 della Commissione, del 16 novembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ..... 11
- Regolamento (CE) n. 2523/2000 della Commissione, del 16 novembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala ..... 18
- Regolamento (CE) n. 2524/2000 della Commissione, del 16 novembre 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali ..... 20



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 2525/2000 della Commissione, del 16 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000 .....	22
Regolamento (CE) n. 2526/2000 della Commissione, del 16 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000 .....	23
Regolamento (CE) n. 2527/2000 della Commissione, del 16 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000 .....	24
Regolamento (CE) n. 2528/2000 della Commissione, del 16 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000 .....	25
Regolamento (CE) n. 2529/2000 della Commissione, del 16 novembre 2000, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000 .....	26
<b>* Direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, che modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi .....</b>	<b>27</b>

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Consiglio**

2000/710/CE:

- \* Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 67 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione .....**
- 29

2000/711/CE:

- \* Decisione n. 3/2000 del Consiglio di associazione UE-Slovenia, del 29 settembre 2000, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica di Slovenia al programma di azione comunitario «Gioventù» .....**
- 30

2000/712/CE:

- \* Decisione n. 4/2000 del Consiglio di associazione UE-Romania, del 13 ottobre 2000, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica di Romania al programma di azione comunitario «Gioventù» .....**
- 33

**Commissione**

2000/713/CE:

- \* Decisione della Commissione, del 7 novembre 2000, che modifica per la seconda volta la decisione 2000/551/CE recante misure protettive nei confronti degli equidi provenienti da talune parti degli Stati Uniti d'America colpite dalla febbre del Nilo occidentale <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 3254] .....**
- 36

2000/714/CE:

- \* Decisione della Commissione, del 7 novembre 2000, che modifica la decisione 97/778/CE e aggiorna l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 3255] .....**
- 38

2000/715/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 7 novembre 2000, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità autonoma delle Baleari, Spagna <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 3256] .....** 51

2000/716/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 novembre 2000, relativa all'adeguamento degli importi previsti nel regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 che stabilisce le modalità di esecuzione del regolamento finanziario [notificata con il numero C(2000) 3314] .....** 52

---

*Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea*

2000/717/PESC:

- ★ **Azione comune del Consiglio, del 16 novembre 2000, relativa all'organizzazione di una riunione di capi di Stato e di governo a Zagabria (Vertice di Zagabria) .....** 54

---

#### **Rettifiche**

- Rettifica del regolamento (CE) n. 2503/2000 della Commissione, del 14 novembre 2000, in ordine al regolamento (CE) n. 1218/96 relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania (GU L 288 del 15.11.2000) .....
- 55

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2516/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 7 novembre 2000  
che modifica i principi comuni del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità  
(SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali e che modifica il regolamento  
(CE) n. 2223/96 del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità <sup>(4)</sup> (SEC 95), costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione dei conti nazionali necessari per le statistiche della Comunità, in quanto definisce una serie di norme, definizioni, nomenclature e regole contabili comuni per poter ottenere risultati confrontabili tra i vari Stati membri.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2223/96 definisce le condizioni in presenza delle quali la Commissione può apportare modifiche alla metodologia del SEC 95 al fine di chiarirne e migliorarne il contenuto.
- (3) Occorre pertanto demandare al Parlamento europeo e al Consiglio i chiarimenti relativi alla registrazione delle imposte e dei contributi sociali nel SEC 95, dato che detti chiarimenti modificano concetti di base.
- (4) L'articolo 2 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, legato all'articolo 104 del trattato, dispone che per disavanzo pubblico si intende l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, quale defi-

nito nel Sistema europeo di conti economici integrati (SEC).

- (5) Il comitato del programma statistico (CPS), istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio <sup>(5)</sup>, il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB), istituito con la decisione 91/115/CEE del Consiglio <sup>(6)</sup>, ed il comitato per il prodotto nazionale lordo (comitato PNL) possono esprimersi sul trattamento contabile specifico nazionale delle imposte e dei contributi sociali ogniqualvolta lo ritengano opportuno.
- (6) Sono stati consultati il CPS e il CMFB.
- (7) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(7)</sup>,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Oggetto**

Scopo del presente regolamento è modificare i principi comuni del SEC 95 per quanto riguarda le imposte e i contributi sociali, in modo da garantire la confrontabilità e la trasparenza tra gli Stati membri.

*Articolo 2*

**Principi generali**

L'impatto delle imposte e dei contributi sociali registrati nel sistema sull'accreditamento/indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche non include gli importi il cui incasso è improbabile.

<sup>(1)</sup> GU C 21 E del 25.1.2000, pag. 68.

<sup>(2)</sup> GU C 75 del 15.3.2000, pag. 19.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 13 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 26 giugno 2000 (GU C 245 del 25.8.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 448/98 (GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

<sup>(6)</sup> GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 96/174/CE (GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48).

<sup>(7)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Di conseguenza, le imposte e i contributi sociali registrati nel sistema sulla base del fatto generatore hanno un impatto sull'accreditamento/indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche equivalente, in un arco di tempo ragionevole, ai corrispondenti importi effettivamente riscossi.

#### Articolo 3

### Modalità di contabilizzazione delle imposte e dei contributi sociali

Gli importi delle imposte e dei contributi sociali registrati nei conti possono essere determinati in base a due fonti: gli importi risultanti da accertamenti e dichiarazioni o gli incassi.

- a) Se come fonte si utilizzano gli accertamenti e le dichiarazioni, gli importi vengono rettificati mediante l'applicazione di un coefficiente che consenta di tener conto degli importi accertati e dichiarati mai riscossi. A titolo di metodo alternativo potrà essere registrato un trasferimento di capitale ai settori coinvolti pari al valore della rettifica suddetta. I coefficienti vengono stimati sulla base dell'esperienza passata e delle aspettative attuali in materia di importi accertati e dichiarati mai riscossi. Essi sono specifici per i diversi tipi di imposta e contributo sociale. Per ciascun paese tali coefficienti sono calcolati in modo specifico, secondo un metodo precedentemente convenuto con la Commissione (Eurostat).
- b) Se come fonte si utilizzano gli incassi, questi sono rettificati degli slittamenti temporali in modo da garantire che gli incassi siano attribuiti al periodo in cui ha avuto luogo l'attività che ha generato il debito fiscale (oppure, nel caso di alcune imposte sul reddito, al periodo in cui è stato determinato l'ammontare dell'imposta). Tale aggiustamento può essere basato sullo scarto temporale medio esistente tra l'attività (o la determinazione dell'ammontare dell'imposta) e l'incasso dell'imposta.

#### Articolo 4

### Verifica

1. La Commissione (Eurostat) verifica l'applicazione, da parte degli Stati membri, dei principi stabiliti nel presente regolamento.
2. A partire dall'anno 2000 gli Stati membri sono tenuti ad inviare alla Commissione (Eurostat), entro la fine di ogni anno, una descrizione dettagliata dei metodi che intendono applicare

per le diverse categorie di imposte e contributi sociali al fine di conformarsi al presente regolamento.

3. I metodi applicati e le eventuali revisioni sono oggetto di un accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione (Eurostat).

4. La Commissione (Eurostat) comunica al CPS, al CMFB e al comitato PNL la metodologia e il calcolo dei coefficienti precitati.

#### Articolo 5

### Attuazione

Entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento, la Commissione introduce nel testo dell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96, secondo la procedura di cui all'articolo 4 del medesimo, le modifiche necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

#### Articolo 6

### Procedura di comitato

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2223/96 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico (in seguito denominato "il comitato").
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

#### Articolo 7

### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione un periodo transitorio non superiore a due anni nel quale conformare i loro sistemi contabili al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

L. FABIUS

## REGOLAMENTO (CE) N. 2517/2000 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 2000

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 <sup>(2)</sup>, stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie.
- (2) Nell'ambito dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica estone <sup>(3)</sup> è stato concesso alla Comunità un ulteriore quantitativo di 600 tonnellate di merluzzo bianco nel Mar Baltico.
- (3) Nell'ambito di un accordo trilaterale tra la Groenlandia, l'Islanda e la Norvegia, il totale ammissibile di catture di capelin nelle acque della Groenlandia per il 2000 è stato fissato a 975 000 t, delle quali spetta alla Groenlandia un contingente di 107 500 t. È pertanto necessario modificare il contingente spettante alla Comunità.
- (4) Nella sua ultima riunione annuale del 12-16 giugno 2000, la commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha stabilito una limitazione delle catture di tonno albacora per il 2000 e ha modificato la limitazione provvisoria delle catture di tonno obeso stabilita nel 1999. È opportuno che la Comunità, che è in procinto di entrare a far parte dell'IATTC, collabori pienamente con tale organizzazione per tutto ciò che riguarda la conservazione delle risorse della pesca, attuando le misure citate.

(5) È necessario delimitare con maggiore chiarezza le aree geografiche nell'Atlantico nordorientale nelle quali è autorizzata la pesca delle aringhe.

(6) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2742/1999 è modificato come segue:

1) Nell'articolo 3, paragrafo 3, la voce:

«Estonia	216 695 EUR»
----------	--------------

è sostituita dalla voce

«Estonia	448 895 EUR»
----------	--------------

2) Le voci di cui all'allegato I sostituiscono le corrispondenti voci figuranti nell'allegato A.

3) Nell'allegato I C:

— alla voce «Aringa, Zone I, II» sotto «Condizioni particolari», il riferimento «Acque Faerøer» è sostituito dal riferimento «Acque Faerøer, compresa la divisione CIEM Vb a nord di 62° N»,

— la voce figurante nell'allegato II del presente regolamento sostituisce la voce corrispondente.

4) Nell'allegato I F:

— le voci figuranti nell'allegato III del presente regolamento sostituiscono le voci corrispondenti,

— sono aggiunte le voci figuranti nell'allegato IV del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU C 341 del 31.12.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1902/2000 della Commissione (GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 50).

<sup>(3)</sup> GU L 332 del 20.12.1996, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. LANG

ALLEGATO I

<b>Specie:</b> Merluzzo bianco Gadus morhua		<b>Zona:</b> IIIbcd (acque comunitarie)
Danimarca	29 275	<sup>(1)</sup> Di cui 1 000 t assegnate nelle acque estoni ma da pescarsi nelle acque comunitarie. <sup>(2)</sup> Da imputare alla quota spettante all'Estonia del TAC IBSFC. <sup>(3)</sup> Da imputare alla quota spettante alla Lettonia del TAC IBSFC. <sup>(4)</sup> Da imputare alla quota spettante alla Lituania del TAC IBSFC. <sup>(5)</sup> Si possono pescare solamente con reti a imbocco.
Germania	12 807	
Finlandia	1 647	
Svezia	21 633	
CE	65 362 <sup>(1)</sup>	
Estonia	600 <sup>(2)</sup>	
Lettonia	2 100 <sup>(3)</sup>	
Lituania	1 000 <sup>(4)</sup>	
Polonia	350 <sup>(5)</sup>	
TAC	105 000	

**Condizioni particolari:**

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque estoni	Acque lettoni	Acque lituane
CE	600	1 300	1 000

## ALLEGATO II

<b>Specie:</b> Cepelin Mallotus villosus		<b>Zona:</b> V, XIV (acque della Groenlandia)
CE	28 550 <sup>(1)</sup> 75 250 <sup>(2)</sup>	<sup>(1)</sup> Disponibile per tutti gli Stati membri
TAC	Non pertinente	<sup>(2)</sup> di cui 6 700 t sono assegnate alla Norvegia, 30 000 t all'Islanda e 10 000 t alle Isole Faerøer. Il contingente della Comunità costituisce il 70 % del contingente della Groenlandia del TAC di capelin.

## ALLEGATO III

<b>Specie:</b> Tonno obeso Thunnus obesus		<b>Zona:</b> Oceano Pacifico orientale (area delimitata dalla costa del continente americano, dal parallelo 40° N, dal meridiano 150° W e dal parallelo 40° S)
CE	Non pertinente	<sup>(1)</sup> La pesca effettuata su tutti i tipi di natanti sarà vietata dal 15 settembre fino al 15 dicembre
TAC	Non pertinente <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	<sup>(2)</sup> La pesca potrà essere vietata prima del 15 settembre se le catture di tonno obeso di dimensioni inferiori ai 60 cm hanno raggiunto il livello del 1999

## ALLEGATO IV

<b>Specie:</b> Tonno albacora Thunnus albacares		<b>Zona:</b> Oceano Pacifico orientale <sup>(1)</sup>
CE	<sup>(2)</sup>	<sup>(1)</sup> Entro la zona geografica delimitata dalla costa occidentale del continente americano e da una linea che unisce le seguenti coordinate: — un punto sulla costa occidentale degli Stati Uniti alla latitudine 40° N — latitudine 40° N, longitudine 125° W — latitudine 20° N, longitudine 125° W — latitudine 20° N, longitudine 120° W — latitudine 5° N, longitudine 120° W — latitudine 5° N, longitudine 110° W — latitudine 10° S, longitudine 110° W — latitudine 10° S, longitudine 90° W — latitudine 30° S, longitudine 90° W — un punto sulla costa occidentale del Cile a 30° di latitudine sud.
TAC	265 000 <sup>(3)</sup>	<sup>(2)</sup> Le catture verranno imputate direttamente al TAC. <sup>(3)</sup> La pesca sarà chiusa il 1° dicembre a prescindere che siano state o meno catturate le 265 000 t.

**Condizioni particolari:**

Quando le catture nella zona hanno raggiunto 240 000 t, la pesca sarà vietata nelle seguenti zone:

- la parte della zona a nord del parallelo 23° N;
- la parte della zona delimitata dalle seguenti coordinate: 5° di latitudine nord, 5° di longitudine sud e 85° di longitudine ovest.



**REGOLAMENTO (CE) N. 2518/2000 DELLA COMMISSIONE****del 16 novembre 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 novembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	98,1
	204	88,7
	999	93,4
0707 00 05	052	114,9
	628	146,0
	999	130,4
0709 90 70	052	86,0
	999	86,0
0805 20 10	204	79,7
	999	79,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	62,4
	999	62,4
	0805 30 10	052
0806 10 10	528	28,7
	600	62,7
	999	54,9
	052	114,2
	400	288,6
	504	255,8
	508	410,1
632	22,0	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	218,1
	039	82,1
	388	41,1
	400	76,1
	404	83,0
	999	70,6
	0808 20 50	052
	064	59,3
	999	67,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2519/2000 DELLA COMMISSIONE****del 16 novembre 2000****relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1902/2000 della Commissione <sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di aringa per il 2000.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringa nelle acque della zona CIEM Vb (acque della CE), VIaN <sup>(5)</sup>, VIb da parte di navi battenti bandiera

della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2000. La Francia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 17 ottobre 2000. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di aringa nelle acque della zona CIEM Vb (acque della CE), VIaN, VIb eseguite da navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2000.

La pesca dell'aringa nelle acque della zona CIEM Vb (acque della CE), VIaN, VIb eseguita da navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 17 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 50.

<sup>(5)</sup> Si tratta dello stock di aringa della divisione CIEM VIa a nord di 56° 00' N e nella parte situata ad est di 07° 00' O e a nord di 55° 00' N, Clyde escluso.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2520/2000 DELLA COMMISSIONE****del 16 novembre 2000****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1902/2000 della Commissione <sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di merluzzo carbonaro per il 2000.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri.

- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo carbonaro nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato disponibile per gli Stati membri nel 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi), eseguite da navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro, abbiano esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri nel 2000.

La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi) eseguita da navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrato in uno Stato membro è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 50.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2521/2000 DELLA COMMISSIONE****del 16 novembre 2000****relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1902/2000 <sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di passera di mare per il 2000.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera di mare nelle acque della zona CIEM VIIf, g, da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate in Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato per il 2000. L'Irlanda ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 1° ottobre 2000. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque della zona CIEM VIIf, g, eseguite da navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate in Irlanda abbiano esaurito il contingente assegnato all'Irlanda per il 2000.

La pesca della passera di mare nelle acque della zona CIEM VIIf, g, eseguita da navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate in Irlanda è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 50.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2522/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 16 novembre 2000**

**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel

commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2357/2000 <sup>(4)</sup>. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(5)</sup>. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 272 del 25.10.2000, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 <sup>(2)</sup>, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione

agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

<sup>(2)</sup> GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 16 novembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	2,327	0402 29 91 9000	A02	EUR/kg	0,6840
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	2,327	0402 29 99 9100	A02	EUR/kg	0,6840
0401 20 11 9100	970	EUR/100 kg	2,327	0402 29 99 9500	A02	EUR/kg	0,7450
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	3,597	0402 91 11 9370	A02	EUR/100 kg	9,30
0401 20 19 9100	970	EUR/100 kg	2,327	0402 91 19 9370	A02	EUR/100 kg	9,30
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	3,597	0402 91 31 9300	A02	EUR/100 kg	11,00
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	4,551	0402 91 39 9300	A02	EUR/100 kg	11,00
0401 20 99 9000	970	EUR/100 kg	4,551	0402 91 99 9000	A02	EUR/100 kg	41,60
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	10,50	0402 99 11 9350	A02	EUR/kg	0,2370
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	15,77	0402 99 19 9350	A02	EUR/kg	0,2370
0401 30 19 9700	970	EUR/100 kg	15,77	0402 99 31 9150	A02	EUR/kg	0,2470
0401 30 31 9100	A02	EUR/100 kg	38,32	0402 99 31 9300	A02	EUR/kg	0,2490
0401 30 31 9400	A02	EUR/100 kg	59,85	0402 99 31 9500	A02	EUR/kg	0,4290
0401 30 31 9700	A02	EUR/100 kg	66,00	0402 99 39 9150	A02	EUR/kg	0,2470
0401 30 39 9100	A02	EUR/100 kg	38,32	0403 90 11 9000	A02	EUR/100 kg	14,80
0401 30 39 9400	A02	EUR/100 kg	59,85	0403 90 13 9200	A02	EUR/100 kg	14,80
0401 30 39 9700	A02	EUR/100 kg	66,00	0403 90 13 9300	A02	EUR/100 kg	59,40
0401 30 91 9100	A02	EUR/100 kg	75,22	0403 90 13 9500	A02	EUR/100 kg	62,50
0401 30 91 9500	A02	EUR/100 kg	110,55	0403 90 13 9900	A02	EUR/100 kg	67,30
0401 30 99 9100	A02	EUR/100 kg	75,22	0403 90 19 9000	A02	EUR/100 kg	67,80
0401 30 99 9500	A02	EUR/100 kg	110,55	0403 90 33 9400	A02	EUR/kg	0,5940
0402 10 11 9000	A02	EUR/100 kg	15,00	0403 90 33 9900	A02	EUR/kg	0,6730
0402 10 19 9000	A02	EUR/100 kg	15,00	0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	2,327
0402 10 91 9000	A02	EUR/kg	0,1500	0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	15,77
0402 10 99 9000	A02	EUR/kg	0,1500	0403 90 59 9310	A02	EUR/100 kg	38,32
0402 21 11 9200	A02	EUR/100 kg	15,00	0403 90 59 9340	A02	EUR/100 kg	59,20
0402 21 11 9300	A02	EUR/100 kg	59,90	0403 90 59 9370	A02	EUR/100 kg	59,20
0402 21 11 9500	A02	EUR/100 kg	63,20	0403 90 59 9510	A02	EUR/100 kg	59,20
0402 21 11 9900	A02	EUR/100 kg	68,00	0404 90 21 9120	A02	EUR/100 kg	12,80
0402 21 17 9000	A02	EUR/100 kg	15,00	0404 90 21 9160	A02	EUR/100 kg	15,00
0402 21 19 9300	A02	EUR/100 kg	59,90	0404 90 23 9120	A02	EUR/100 kg	15,00
0402 21 19 9500	A02	EUR/100 kg	63,20	0404 90 23 9130	A02	EUR/100 kg	59,90
0402 21 19 9900	A02	EUR/100 kg	68,00	0404 90 23 9140	A02	EUR/100 kg	63,20
0402 21 91 9100	A02	EUR/100 kg	68,40	0404 90 23 9150	A02	EUR/100 kg	68,00
0402 21 91 9200	A02	EUR/100 kg	69,00	0404 90 29 9110	A02	EUR/100 kg	68,40
0402 21 91 9350	A02	EUR/100 kg	69,70	0404 90 29 9115	A02	EUR/100 kg	69,00
0402 21 91 9500	A02	EUR/100 kg	76,20	0404 90 29 9125	A02	EUR/100 kg	69,70
0402 21 99 9100	A02	EUR/100 kg	68,40	0404 90 29 9140	A02	EUR/100 kg	76,20
0402 21 99 9200	A02	EUR/100 kg	69,00	0404 90 81 9100	A02	EUR/kg	0,1500
0402 21 99 9300	A02	EUR/100 kg	69,70	0404 90 83 9110	A02	EUR/kg	0,1500
0402 21 99 9400	A02	EUR/100 kg	74,50	0404 90 83 9130	A02	EUR/kg	0,5990
0402 21 99 9500	A02	EUR/100 kg	76,20	0404 90 83 9150	A02	EUR/kg	0,6320
0402 21 99 9600	A02	EUR/100 kg	82,70	0404 90 83 9170	A02	EUR/kg	0,6800
0402 21 99 9700	A02	EUR/100 kg	86,30	0404 90 83 9936	A02	EUR/kg	0,2370
0402 21 99 9900	A02	EUR/100 kg	90,50	0405 10 11 9500	A02	EUR/100 kg	165,85
0402 29 15 9200	A02	EUR/kg	0,1500	0405 10 11 9700	A02	EUR/100 kg	170,00
0402 29 15 9300	A02	EUR/kg	0,5990	0405 10 19 9500	A02	EUR/100 kg	165,85
0402 29 15 9500	A02	EUR/kg	0,6320	0405 10 19 9700	A02	EUR/100 kg	170,00
0402 29 15 9900	A02	EUR/kg	0,6800	0405 10 30 9100	A02	EUR/100 kg	165,85
0402 29 19 9300	A02	EUR/kg	0,5990	0405 10 30 9300	A02	EUR/100 kg	170,00
0402 29 19 9500	A02	EUR/kg	0,6320	0405 10 30 9700	A02	EUR/100 kg	170,00
0402 29 19 9900	A02	EUR/kg	0,6800	0405 10 50 9300	A02	EUR/100 kg	170,00



Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0405 10 50 9500	A02	EUR/100 kg	165,85		L03	EUR/100 kg	—
0405 10 50 9700	A02	EUR/100 kg	170,00		A24	EUR/100 kg	31,87
0405 10 90 9000	A02	EUR/100 kg	176,22		L04	EUR/100 kg	31,87
0405 20 90 9500	A02	EUR/100 kg	155,49		400	EUR/100 kg	—
0405 20 90 9700	A02	EUR/100 kg	161,71		A01	EUR/100 kg	31,87
0405 90 10 9000	A02	EUR/100 kg	216,00	0406 10 20 9870	A00	EUR/100 kg	—
0405 90 90 9000	A02	EUR/100 kg	170,00	0406 10 20 9900	A00	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9100	A00	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9230	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9913	L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	37,68		A24	EUR/100 kg	58,77
	L04	EUR/100 kg	37,68		L04	EUR/100 kg	58,77
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	23,80
	A01	EUR/100 kg	37,68		A01	EUR/100 kg	58,77
0406 10 20 9290	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9915	L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	35,05		A24	EUR/100 kg	77,56
	L04	EUR/100 kg	35,05		L04	EUR/100 kg	77,56
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	31,70
	A01	EUR/100 kg	35,05		A01	EUR/100 kg	77,56
0406 10 20 9300	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9917	L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	15,39		A24	EUR/100 kg	82,41
	L04	EUR/100 kg	15,39		L04	EUR/100 kg	82,41
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	33,70
	A01	EUR/100 kg	15,39		A01	EUR/100 kg	82,41
0406 10 20 9610	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9919	L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	51,11		A24	EUR/100 kg	92,10
	L04	EUR/100 kg	51,11		L04	EUR/100 kg	92,10
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	37,60
	A01	EUR/100 kg	51,11		A01	EUR/100 kg	92,10
0406 10 20 9620	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9990	A00	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9710	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	51,83		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	51,83		A24	EUR/100 kg	14,50
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	7,74
	A01	EUR/100 kg	51,83		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9630	L02	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9730	A01	EUR/100 kg	14,50
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	57,86		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	57,86		A24	EUR/100 kg	21,28
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	11,34
	A01	EUR/100 kg	57,86		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9640	L02	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9910	A01	EUR/100 kg	21,28
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	85,03		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	85,03		A24	EUR/100 kg	14,50
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	7,74
	A01	EUR/100 kg	85,03		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9650	L02	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9930	A01	EUR/100 kg	14,50
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	70,86		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	70,86		A24	EUR/100 kg	21,28
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	11,34
	A01	EUR/100 kg	70,86		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9660	A00	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9950	A01	EUR/100 kg	21,28
0406 10 20 9830	L02	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	26,28		A24	EUR/100 kg	30,95
	L04	EUR/100 kg	26,28		L04	EUR/100 kg	16,51
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	26,28		A01	EUR/100 kg	30,95
0406 10 20 9850	L02	EUR/100 kg	—				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 30 39 9500	L02	EUR/100 kg	—	0406 90 23 9900	L04	EUR/100 kg	102,90
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	33,50
	A24	EUR/100 kg	21,28		A01	EUR/100 kg	117,54
	L04	EUR/100 kg	11,34		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
0406 30 39 9700	A01	EUR/100 kg	21,28	A24	EUR/100 kg	103,92	
	L02	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	90,36	
	L03	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	30,95	A01	EUR/100 kg	103,92	
	L04	EUR/100 kg	16,51	0406 90 25 9900	L02	EUR/100 kg	—
400	EUR/100 kg	—	L03		EUR/100 kg	—	
A01	EUR/100 kg	30,95	A24		EUR/100 kg	102,80	
0406 30 39 9930	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	89,77
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	30,95	A01	EUR/100 kg	102,80	
	L04	EUR/100 kg	16,51	0406 90 27 9900	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	30,95	A24		EUR/100 kg	93,10	
0406 30 39 9950	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	81,30
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	35,00	A01	EUR/100 kg	93,10	
	L04	EUR/100 kg	18,67	0406 90 31 9119	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	35,00	A24		EUR/100 kg	85,71	
0406 30 90 9000	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	74,72
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	19,20
	A24	EUR/100 kg	36,72	A01	EUR/100 kg	85,71	
	L04	EUR/100 kg	19,58	0406 90 33 9119	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	36,72	A24		EUR/100 kg	85,71	
0406 40 50 9000	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	74,72
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	19,20
	A24	EUR/100 kg	90,00	A01	EUR/100 kg	85,71	
	L04	EUR/100 kg	90,00	0406 90 33 9919	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	90,00	A24		EUR/100 kg	78,60	
0406 40 90 9000	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	68,29
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	92,42	A01	EUR/100 kg	78,60	
	L04	EUR/100 kg	92,42	0406 90 33 9951	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	92,42	A24		EUR/100 kg	78,66	
0406 90 13 9000	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	68,98
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	116,37	A01	EUR/100 kg	78,66	
	L04	EUR/100 kg	101,62	0406 90 35 9190	L02	EUR/100 kg	33,29
	400	EUR/100 kg	45,30		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	116,37	A24		EUR/100 kg	121,56	
0406 90 15 9100	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	105,71
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	46,20
	A24	EUR/100 kg	120,25	A01	EUR/100 kg	121,56	
	L04	EUR/100 kg	105,01	0406 90 35 9990	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	46,70		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	120,25	A24		EUR/100 kg	121,56	
0406 90 17 9100	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	105,71
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	30,20
	A24	EUR/100 kg	120,25	A01	EUR/100 kg	121,56	
	L04	EUR/100 kg	105,01	0406 90 37 9000	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	46,70		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	120,25	A24		EUR/100 kg	116,37	
0406 90 21 9900	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	101,62
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	45,30
	A24	EUR/100 kg	117,54	A01	EUR/100 kg	116,37	

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 61 9000	L02	EUR/100 kg	47,01	0406 90 78 9500	400	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	105,98
	A24	EUR/100 kg	129,64		L02	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	112,00		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	43,00		A24	EUR/100 kg	104,35
0406 90 63 9100	A01	EUR/100 kg	129,64	L04	EUR/100 kg	91,91	
	L02	EUR/100 kg	42,83	400	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	104,35	
	A24	EUR/100 kg	128,55	0406 90 79 9900	L02	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	111,41	L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 63 9900	400	EUR/100 kg	48,10	A24	EUR/100 kg	86,27	
	A01	EUR/100 kg	128,55	L04	EUR/100 kg	75,02	
	L02	EUR/100 kg	34,22	400	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	86,27	
	A24	EUR/100 kg	124,18	0406 90 81 9900	L02	EUR/100 kg	—
0406 90 69 9100	L04	EUR/100 kg	107,11	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	36,80	A24	EUR/100 kg	108,62	
	A01	EUR/100 kg	124,18	L04	EUR/100 kg	94,85	
	A00	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	35,80	
	0406 90 69 9910	L02	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	108,62
0406 90 73 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9910	L02	EUR/100 kg	33,32
	A24	EUR/100 kg	124,18	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	107,11	A24	EUR/100 kg	117,90	
	400	EUR/100 kg	36,80	L04	EUR/100 kg	102,43	
	A01	EUR/100 kg	124,18	400	EUR/100 kg	44,60	
0406 90 75 9900	L02	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	117,90	
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9991	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	108,07	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	93,90	A24	EUR/100 kg	117,90	
	400	EUR/100 kg	39,60	L04	EUR/100 kg	102,43	
0406 90 76 9300	A01	EUR/100 kg	106,91	400	EUR/100 kg	30,20	
	L02	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	117,90	
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9995	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	93,28	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	107,11	A24	EUR/100 kg	108,07	
0406 90 76 9400	400	EUR/100 kg	106,91	L04	EUR/100 kg	93,90	
	L02	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	108,07	
	A24	EUR/100 kg	96,98	0406 90 85 9999	A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	84,68	0406 90 86 9100	A00	EUR/100 kg	—
0406 90 76 9500	400	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9200	L02	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	96,98	L03	EUR/100 kg	—	
	L02	EUR/100 kg	—	A24	EUR/100 kg	102,23	
	L03	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	86,17	
	A24	EUR/100 kg	108,62	400	EUR/100 kg	20,80	
0406 90 78 9100	L04	EUR/100 kg	94,85	A01	EUR/100 kg	102,23	
	400	EUR/100 kg	17,40	0406 90 86 9300	L02	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	108,62	L03	EUR/100 kg	—	
	L02	EUR/100 kg	—	A24	EUR/100 kg	103,32	
	L03	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	87,41	
0406 90 78 9300	A24	EUR/100 kg	102,45	400	EUR/100 kg	22,80	
	L04	EUR/100 kg	90,24	A01	EUR/100 kg	103,32	
	400	EUR/100 kg	17,40	0406 90 86 9400	L02	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	102,45	L03	EUR/100 kg	—	
	L02	EUR/100 kg	—	A24	EUR/100 kg	108,62	
0406 90 78 9900	L03	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	92,87	
	A24	EUR/100 kg	102,26	400	EUR/100 kg	25,80	
	L04	EUR/100 kg	87,50	A01	EUR/100 kg	108,62	
	400	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9900	L02	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	102,26	L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 78 9900	L02	EUR/100 kg	—	A24	EUR/100 kg	117,90	
	L03	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	102,43	
	A24	EUR/100 kg	105,98	400	EUR/100 kg	30,20	
	L04	EUR/100 kg	92,78	A01	EUR/100 kg	117,90	

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9100	A00	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9200	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	45,63
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9973	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	85,19		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	71,81		A24	EUR/100 kg	104,74
	400	EUR/100 kg	18,60		L04	EUR/100 kg	91,46
	A01	EUR/100 kg	85,19		400	EUR/100 kg	18,10
0406 90 87 9300	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	104,74
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9974	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	94,89		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	80,27		A24	EUR/100 kg	113,19
	400	EUR/100 kg	21,00		L04	EUR/100 kg	99,26
	A01	EUR/100 kg	94,89		400	EUR/100 kg	18,10
0406 90 87 9400	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	113,19
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9975	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	96,33		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	82,36		A24	EUR/100 kg	114,45
	400	EUR/100 kg	23,00		L04	EUR/100 kg	101,25
	A01	EUR/100 kg	96,33		400	EUR/100 kg	24,00
0406 90 87 9951	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	114,45
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9979	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	106,68		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	93,15		A24	EUR/100 kg	103,92
	400	EUR/100 kg	31,80		L04	EUR/100 kg	90,36
	A01	EUR/100 kg	106,68		400	EUR/100 kg	18,10
0406 90 87 9971	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	103,92
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9100	A00	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	106,68		L02	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	93,15	0406 90 88 9300	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	25,80		A24	EUR/100 kg	83,50
	A01	EUR/100 kg	106,68		L04	EUR/100 kg	70,90
0406 90 87 9972	A24	EUR/100 kg	45,63		400	EUR/100 kg	22,80
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	83,50
	L04	EUR/100 kg	39,68				

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L02 Svizzera, Liechtenstein.

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Iugoslavia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2523/2000 DELLA COMMISSIONE****del 16 novembre 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti

considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 16 novembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 11 9000	—	EUR/t	—
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9100	A00	EUR/t	0
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	A00	EUR/t	0
1001 90 99 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9150	A00	EUR/t	0
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9170	A00	EUR/t	0
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9180	A00	EUR/t	0
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1004 00 00 9400	—	EUR/t	—	1102 10 00 9500	A00	EUR/t	35,50
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	A00	EUR/t	28,00
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
				1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
				1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
				1103 11 90 9800	—	EUR/t	—

<sup>(1)</sup> Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2524/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 novembre 2000**  
**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

## ALLEGATO

## al regolamento della Commissione, del 16 novembre 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4	6° term. 5
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	-1,37	-2,74	-4,11	-5,48	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	-1,28	-2,56	-3,84	-5,12	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	-1,18	-2,36	-3,54	-4,72	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	-1,09	-2,18	-3,27	-4,36	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	-1,02	-2,04	-3,06	-4,08	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	-1,50	-3,00	-4,50	-6,00	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	-1,34	-2,68	-4,02	-5,36	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	-1,37	-2,74	-4,11	-5,48	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).



**REGOLAMENTO (CE) N. 2525/2000 DELLA COMMISSIONE****del 16 novembre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione di alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2019/2000 <sup>(6)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 10 al 16 novembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 18.

<sup>(6)</sup> GU L 241 del 26.9.2000, pag. 37.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2526/2000 DELLA COMMISSIONE****del 16 novembre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2014/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 10 al 16 novembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 3,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 241 del 26.9.2000, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2527/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 16 novembre 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento  
(CE) n. 2317/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2317/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del rego-

lamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 10 al 16 novembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 267 del 20.10.2000, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2528/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 16 novembre 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al  
regolamento (CE) n. 1740/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1740/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 10 al 16 novembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 27,99 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 199 del 5.8.2000, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2529/2000 DELLA COMMISSIONE****del 16 novembre 2000****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 2097/2000 della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia <sup>(5)</sup>, e in particolare l'articolo 8, considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2097/2000.

(2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2097/2000, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 10 al 16 novembre 2000, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 249 del 4.10.2000, pag. 15.

**DIRETTIVA 2000/64/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 7 novembre 2000****che modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive 85/611/CEE <sup>(4)</sup>, 92/49/CEE <sup>(5)</sup>, 92/96/CEE <sup>(6)</sup> e 93/22/CEE <sup>(7)</sup> del Consiglio consentono lo scambio d'informazioni fra autorità competenti e tra queste e talune altre autorità o organi all'interno di uno Stato membro o fra Stati membri. Le suddette direttive consentono altresì agli Stati membri di concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio d'informazioni con le autorità competenti di paesi terzi.
- (2) Per coerenza con la direttiva 98/33/CE <sup>(8)</sup> occorre ampliare tale autorizzazione a concludere accordi sullo scambio d'informazioni con paesi terzi, in modo da comprendere lo scambio d'informazioni con talune altre autorità o organi di quei paesi, a condizione che la comunicazione delle informazioni in questione sia soggetta ad adeguate garanzie di segreto d'ufficio.
- (3) È pertanto opportuno modificare le direttive 85/611/CEE 92/49/CEE 92/96/CEE e 93/22/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

All'articolo 50, della direttiva 85/611/CEE il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione, che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità competenti di paesi terzi o con le autorità o

organi di paesi terzi definiti ai paragrafi 6 e 7 solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza delle suddette autorità o organi.

Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.»

*Articolo 2*

All'articolo 16, della direttiva 92/49/CEE, all'articolo 15, della direttiva 92/96/CEE e all'articolo 25, della direttiva 93/22/CEE il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità competenti di paesi terzi o con le autorità o organi di paesi terzi definiti al paragrafo 5 e al paragrafo 5 bis solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza delle suddette autorità o organi.

Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.»

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 novembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU C 116 E del 26.4.2000, pag. 61.

<sup>(2)</sup> GU C 168 del 16.6.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 14 giugno 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 giugno 2000.

<sup>(4)</sup> GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).

<sup>(5)</sup> GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE.

<sup>(6)</sup> GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE.

<sup>(7)</sup> GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

<sup>(8)</sup> GU L 204 del 21.7.1998, pag. 29.

*Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2000.

*Per il Parlamento europeo*

*La Presidente*

N. FONTAINE

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. FABIUS

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2000

**relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 67 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione**

(2000/710/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»<sup>(1)</sup>), in parte l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento n. 67, modificato, concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione, consentirà di eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi dei veicoli a motore tra le parti contraenti per quanto riguarda i componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione. Le prescrizioni uniformi del citato regolamento garantiscono un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

- (2) Il regolamento n. 67, modificato, è stato notificato alle parti contraenti ed entrerà in vigore per tutte le parti contraenti che non hanno comunicato la loro opposizione, alla data o alle date in esso indicate, in quanto regolamento allegato all'accordo riveduto del 1958.
- (3) Il regolamento n. 67 dovrebbe essere integrato nel sistema di omologazione dei veicoli a motore e completare così la legislazione in vigore nella Comunità,

DECIDE:

*Articolo unico*

La Comunità europea aderisce al regolamento n. 67 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione, nella versione modificata e notificata alle parti contraenti, sempreché la modifica entri in vigore alla data o alle date in esso indicate.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. VOYNET

<sup>(1)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

<sup>(2)</sup> Parere conforme del Parlamento europeo del 3 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).



**DECISIONE N. 3/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-SLOVENIA**  
**del 29 settembre 2000**  
**recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica di Slovenia al**  
**programma di azione comunitario «Gioventù»**

(2000/711/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra <sup>(1)</sup>, relativo alla partecipazione della Slovenia a programmi comunitari, in particolare l'articolo 106,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 106 dell'accordo europeo e relativo allegato XI, la Slovenia può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o a altre azioni della Comunità, tra gli altri, nel settore della gioventù.
- (2) Ai sensi dello stesso articolo il Consiglio di associazione stabilisce le condizioni e le modalità della partecipazione della Slovenia a tali attività.
- (3) A seguito della decisione n. 2/1999 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, del 29 aprile 1999 <sup>(2)</sup>, la Slovenia partecipa dal 1° maggio 1999 al programma Gioventù per l'Europa ed ha espresso il desiderio di partecipare al nuovo programma Gioventù,

DECIDE:

*Articolo 1*

La Slovenia partecipa al programma d'azione comunitario «Gioventù» (in appresso «programma Gioventù»), conformemente alle condizioni e alle modalità descritte negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica per la durata del programma Gioventù, a partire dal 1° gennaio 2000.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2000.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

A. PETERLE

<sup>(1)</sup> GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 256 dell'1.10.1999, pag. 69.

## ALLEGATO I

**Condizioni e modalità della partecipazione della Repubblica di Slovenia al programma Gioventù**

1. La Slovenia partecipa alle attività del programma Gioventù (in appresso denominato «il programma») nel rispetto — salvo altre disposizioni della presente decisione — degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitario Gioventù <sup>(1)</sup>.
2. A norma dell'articolo 5 della decisione n. 1031/2000/CE, nonché delle disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo all'agenzia nazionale Gioventù, adottate dalla Commissione, la Slovenia crea la struttura adeguata per la gestione coordinata delle azioni del programma a livello nazionale e adotta le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tale agenzia, che nell'ambito del programma riceverà contributi per le sue attività. La Slovenia adotta tutte le altre misure necessarie per una gestione efficace del programma a livello nazionale.
3. Per partecipare al programma, la Slovenia versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità descritte nell'allegato II.  
  
Al fine di tener conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Slovenia, il comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione dei programmi.
4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini sloveni aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.  
  
La Commissione può prendere in considerazione anche esperti sloveni, quando, conformemente alle pertinenti disposizioni della decisione n. 1031/2000/CE nomina esperti indipendenti che forniscano assistenza per la valutazione dei progetti.
5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità.
6. Per le azioni a gestione decentrata, nonché per il sostegno finanziario alle attività dell'agenzia nazionale creata conformemente al precedente punto 2, alla Slovenia saranno assegnati fondi in base alla suddivisione annuale della dotazione finanziaria del programma decisa a livello comunitario e al contributo della Slovenia al programma. Il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore al 50 % del bilancio a favore del programma di lavoro dell'agenzia nazionale.
7. Gli Stati membri della Comunità e la Slovenia si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno di giovani e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Slovenia e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione ad attività contemplate dalla presente decisione.
8. La Slovenia esenta le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.
9. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee nel monitoraggio e nella valutazione del programma, conformemente all'articolo 13 della decisione n. 1031/2000/CE, la partecipazione della Slovenia al programma sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione delle Comunità europee e della Slovenia. La Slovenia presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa ad altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.
10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi sloveni disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità slovene provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

Le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo all'agenzia nazionale Gioventù, adottate dalla Commissione, si applicheranno alle relazioni tra Slovenia, Commissione e agenzia nazionale slovena. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili all'agenzia nazionale slovena, le autorità slovene sono responsabili per i fondi non recuperati.

11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 8 della decisione n. 1031/2000/CE, i rappresentanti della Slovenia parteciperanno al comitato di programma in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tale comitato si riunirà senza la presenza di rappresentanti sloveni.

<sup>(1)</sup> GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

12. La lingua utilizzata per ogni tipo di contatto con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.
13. La Comunità e la Slovenia possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine ai sensi delle condizioni stabilite nella presente decisione.

---

ALLEGATO II

**Contributo finanziario della Repubblica di Slovenia al programma**

1. Il contributo finanziario che la Slovenia dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma nel 2000 sarà di 619 000 EUR.

Nel corso del 2000, il Consiglio di associazione stabilirà l'importo del contributo che la Slovenia dovrà versare per i prossimi anni del programma.

2. La Slovenia verserà il contributo di cui sopra, attingendo in parte al bilancio nazionale sloveno e in parte dal programma nazionale PHARE per la Slovenia. Tramite una procedura di programmazione separata PHARE, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Slovenia mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale sloveno, rappresenteranno il contributo nazionale della Slovenia, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione.
3. I fondi PHARE saranno chiesti secondo il seguente prospetto:
  - 329 660 EUR per il contributo al programma nel 2000,
  - la parte rimanente del contributo della Slovenia provverrà dal bilancio statale sloveno.
4. Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup> si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Slovenia.

Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti sloveni nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione del programma, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

5. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Slovenia una richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo al programma.

Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

In risposta alla richiesta di fondi, la Slovenia verserà il proprio contributo:

- entro il 1° maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1° aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi,
- entro il 1° maggio per la parte finanziata dai fondi PHARE, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati alla Slovenia entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati alla Slovenia.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Slovenia, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

---

<sup>(1)</sup> GU L 356 del 21.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2779/98 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 3).

**DECISIONE N. 4/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ROMANIA**  
**del 13 ottobre 2000**  
**recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica di Romania al**  
**programma di azione comunitario «Gioventù»**

(2000/712/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra <sup>(1)</sup>, relativo alla partecipazione della Romania a programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, la Romania può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o a altre azioni della Comunità, tra gli altri, nel settore della gioventù.
- (2) Ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione stabilisce le condizioni e le modalità della partecipazione della Romania a tali attività.
- (3) A seguito della decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra <sup>(2)</sup>, del 4 agosto 1997, la Romania partecipa dal 1° settembre 1997 al programma Gioventù per l'Europa ed ha espresso il desiderio di partecipare al nuovo programma Gioventù,

DECIDE:

*Articolo 1*

La Romania partecipa al programma d'azione comunitario «Gioventù» (in appresso «programma Gioventù»), conformemente alle condizioni e alle modalità descritte negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica per la durata del programma Gioventù, a partire dal 1° gennaio 2000.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 ottobre 2000.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

P. ROMAN

<sup>(1)</sup> GU L 317 del 30.12.1995, pag. 40.

<sup>(2)</sup> GU L 229 del 20.8.1997, pag. 5.

## ALLEGATO I

**Condizioni e modalità della partecipazione della Repubblica di Romania al programma Gioventù**

1. La Romania partecipa alle attività del programma Gioventù (in appresso denominato «il programma») nel rispetto — salvo altre disposizioni della presente decisione — degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione n. 1031/2000/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitario Gioventù <sup>(1)</sup>.
2. A norma dell'articolo 5 della decisione n. 1031/2000/CE, nonché delle disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo all'agenzia nazionale Gioventù, adottate dalla Commissione, la Romania crea la struttura adeguata per la gestione coordinata delle azioni del programma a livello nazionale e adotta le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tale agenzia, che nell'ambito del programma riceverà contributi per le sue attività. La Romania adotta tutte le altre misure necessarie per una gestione efficace del programma a livello nazionale.
3. Per partecipare al programma, la Romania versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità descritte nell'allegato II.

Al fine di tener conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Romania, il comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione dei programmi.

4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini rumeni aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

La Commissione può prendere in considerazione anche esperti rumeni, quando, conformemente alle pertinenti disposizioni della decisione n. 1031/2000/CE nomina esperti indipendenti che forniscano assistenza per la valutazione dei progetti.

5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità.
6. Per le azioni a gestione decentrata, nonché per il sostegno finanziario alle attività dell'agenzia nazionale creata conformemente al precedente punto 2, alla Romania saranno assegnati fondi in base alla suddivisione annuale della dotazione finanziaria del programma decisa a livello comunitario e al contributo della Romania al programma. Il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore al 50 % del bilancio a favore del programma di lavoro dell'agenzia nazionale.
7. Gli Stati membri della Comunità e la Romania si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno di giovani e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Romania e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione ad attività contemplate dalla presente decisione.
8. La Romania esenta le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.
9. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee nel monitoraggio e nella valutazione del programma, conformemente all'articolo 13 della decisione n. 1031/2000/CE, la partecipazione della Romania al programma sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione delle Comunità europee e della Romania. La Romania presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa ad altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.
10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi rumeni disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità rumene provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

Le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo all'agenzia nazionale Gioventù, adottate dalla Commissione, si applicheranno alle relazioni tra Romania, Commissione e agenzia nazionale rumena. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili all'agenzia nazionale rumena, le autorità rumene sono responsabili per i fondi non recuperati.

11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 8 della decisione n. 1031/2000/CE, i rappresentanti della Romania parteciperanno al comitato di programma in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tale comitato si riunirà senza la presenza di rappresentanti rumeni.

<sup>(1)</sup> GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

12. La lingua utilizzata per ogni tipo di contatto con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.
13. La Comunità e la Romania possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine ai sensi delle condizioni stabilite nella presente decisione.

---

ALLEGATO II

**Contributo finanziario della Repubblica di Romania al programma**

1. Il contributo finanziario che la Romania dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma nel 2000 sarà di 2 523 000 EUR.

Nel corso del 2000, il Consiglio di associazione stabilirà l'importo del contributo che la Romania dovrà versare per i prossimi anni del programma.

2. La Romania verserà il contributo di cui sopra, attingendo in parte al bilancio nazionale rumeno e in parte dal programma nazionale PHARE per la Romania. Tramite una procedura di programmazione separata PHARE, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Romania mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale rumeno, rappresenteranno il contributo nazionale della Romania, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione.
3. I fondi PHARE saranno chiesti secondo il seguente prospetto:
  - 1 252 000 EUR per il contributo al programma nel 2000,
  - la parte rimanente del contributo della Romania proverrà dal bilancio statale rumeno.
4. Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup> si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Romania.

Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti rumeni nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione del programma, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

5. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Romania una richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo al programma.

Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

In risposta alla richiesta di fondi, la Romania verserà il proprio contributo:

- entro il 1° maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1° aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi,
- entro il 1° maggio per la parte finanziata dai fondi PHARE, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati alla Romania entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati alla Romania.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Romania, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

---

<sup>(1)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2779/98 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 3).

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2000

**che modifica per la seconda volta la decisione 2000/551/CE recante misure protettive nei confronti degli equidi provenienti da talune parti degli Stati Uniti d'America colpite dalla febbre del Nilo occidentale**

[notificata con il numero C(2000) 3254]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/713/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) In alcuni stati degli Stati Uniti d'America sono stati notificati casi di cavalli colpiti dalla febbre del Nilo occidentale, una malattia virale non contagiosa trasmessa da vettori e accompagnata da sintomi clinici di encefalite.
- (2) La Commissione ha pertanto adottato la decisione 2000/551/CE, del 15 settembre 2000, recante misure protettive nei confronti degli equidi provenienti da talune parti degli Stati Uniti d'America colpite dalla febbre del Nilo occidentale<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2000/695/CE<sup>(4)</sup>.
- (3) Al fine di adeguare ulteriormente le misure all'attuale situazione epidemiologica, è necessario modificare per la seconda volta la decisione 2000/551/CE della Commissione recante misure protettive nei confronti degli equidi provenienti da talune parti degli Stati Uniti.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'allegato I alla decisione 2000/551/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

### Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate nei confronti degli Stati Uniti d'America per renderle conformi alla presente decisione.

Essi ne informano la Commissione.

### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

<sup>(2)</sup> GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 234 del 16.9.2000, pag. 46.

<sup>(4)</sup> GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 42.

*ALLEGATO**«ALLEGATO I*

I seguenti stati degli Stati Uniti d'America:

- New York, compresa New York City
  - New Jersey
  - Massachusetts
  - Connecticut
  - Rhode Islands
  - Pennsylvania».
-



**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 7 novembre 2000****che modifica la decisione 97/778/CE e aggiorna l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari***[notificata con il numero C(2000) 3255]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/714/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/778/CE della Commissione <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2000/501/CE della Commissione <sup>(5)</sup>, stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale provenienti dai paesi terzi.

- (2) Su richiesta di alcuni Stati membri e a seguito di ispezioni e raccomandazioni dell'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione, i dati relativi a un certo numero di posti d'ispezione frontaliere inclusi nell'elenco hanno subito varie modifiche.
- (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 97/778/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

<sup>(3)</sup> GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 315 del 19.11.1997, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 61.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

**LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS — LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER — VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN — ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ — LIST OF AGREED BORDER INSPECTION POSTS — LISTE DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS — ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI — LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS — LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS — LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA — FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER**

- 1 = Nombre — Navn — Name — Ονομασία — Name — Nom — Nome — Naam — Nome — Nimi — Namn
- 2 = Código Animo — Animo-Kode — Animo-Code — Κωδικός Animo — Animo Code — Code Animo — Codice Animo — Animo-code — Código Animo — Animo-koodi — Animo-Kod
- 3 = Tipo — Type — Art — Φύση — Type — Type — Tipo — Type — Tipo — Tyypki — Typ
- A = Aeropuerto — Lufthavn — Flughafen — Αεροδρόμιο — Airport — Aéroport — Aeroporto — Luchthaven — Aeroporto — Lentokenttä — Flygplats
- F = Ferrocarril — Jernbane — Schiene — Σιδηρόδρομος — Rail — Rail — Ferrovia — Spoorweg — Caminho-de-ferro — Rautatie — Järnväg
- P = Puerto — Havn — Hafen — Λιμένας — Port — Port — Porto — Zeehaven — Porto — Satama — Hamn
- R = Carretera — Landevej — Straße — Οδός — Road — Route — Strada — Weg — Estrada — Maantie — Väg
- 4 = Productos — Produkter — Erzeugnisse — Προϊόντα — Products — Produits — Prodotti — Producten — Produtos — Tuotteet — Produkter
- HC = Todos los productos destinados al consumo humano — Alle produkter til konsum — Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse — Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση — All products for human consumption — Tous produits de consommation humaine — Prodotti per il consumo umano — Producten voor menselijke consumptie — Todos os produtos para consumo humano — Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitettut tuotteet — Produkter avsedda för konsumtion
- NHC = Otros productos — Andre produkter — Andere Erzeugnisse — Λοιπά προϊόντα — Other products — Autres produits — Altri prodotti — Andere producten — Outros produtos — Muut tuotteet — Andra produkter
- NT = Sin requisitos de temperatura — Ingen temperaturkrav — Ohne Temperaturanforderungen — Δεν απαιτείται χαμηλή θερμοκρασία — No temperature requirements — Sans conditions de température — Che non richiedono temperature specifiche — Geen temperaturen vereist — Sem exigências quanto à temperatura — Ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia — Inga krav på låg temperatur
- T = Productos congelados/refrigerados — Frosne/kølede produkter — Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse — Προϊόντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξη — Frozen/chilled products — Produits congelés/réfrigérés — Prodotti congelati/refrigerati — Bevroren/gekoelde producten — Produtos congelados/refrigerados — Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet — Frysta/kylda produkter
- 5 = Animales vivos — Levende dyr — Lebende Tiere — Ζωντανά ζώα — Live animals — Animaux vivants — Animali vivi — Levende dieren — Animais vivos — Elävät eläimet — Levande djur
- U = Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvajes — Hovdyr: kvæg, svin, får, geder og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen — Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde — Οπληφόρα: βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αιγες, άγρια και κατοικίδια μόνοπλα — Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds — Ongulés: les bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages — Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici — Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen — Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos ou selvagens — Sorkka- ja kavioeläimet: naudat, siat, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläiminä pidettävät kavioeläimet — Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur
- E = Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo — Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF — Registrierte Equiden, wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt — Καταχωρημένα ιπποειδή όπως ορίζεται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου — Registered equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC — Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE du Conseil — Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio — Geregistreerde paardachtigen als omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad — Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho — Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY — Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG
- O = Otros animales — Andre dyr — Andere Tiere — Λοιπά ζώα — Other animals — Autres animaux — Altri animali — Andere dieren — Outros animais — Muut eläimet — Övriga djur

- 4-5 = Menciones especiales — Særlige betingelser — Spezielle Bemerkungen — Ειδικές παρατηρήσεις — Special remarks — Mentions spéciales — Note particolari — Bijzondere opmerkingen — Menções especiais — Erytysmainintoja — Anmärningar
- (1) = De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del apartado del artículo 19.3 de la Directiva 97/78/CE del Consejo — Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF — Kontrolle erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EWG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EG des Rates angenommen wurde — Ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/EOK της Επιτροπής που έχει ληφθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου — Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of Article 19(3) of Council Directive 97/78/EC — Contrôles suivant les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commission prise en application de l'article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil — Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio — Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG — Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n.º 3 do artigo 19.º da Directiva 97/78/CE do Conselho — Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti — Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagits för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG
- (2) = Únicamente productos embalados — Kun emballerede produkter — Nur umhüllte Erzeugnisse — Συσκευασμένα προϊόντα μόνο — Packed products only — Produits emballés uniquement — Prodotti imballati unicamente — Uitsluitend verpakte producten — Apenas produtos embalados — Ainoastaan pakatut tuotteet — Endast förpackade produkter
- (3) = Únicamente productos pesqueros — Kun fiskeprodukter — Ausschließlich Fischereiprodukte — Αλιεύματα μόνο — Fishery products only — Produits de la pêche uniquement — Prodotti della pesca unicamente — Uitsluitend visserijproducten — Apenas produtos da pesca — Ainoastaan kalastustuotteet — Endast fiskeriprodukter
- (4) = Únicamente proteínas animales — Kun animalske proteiner — Nur tierisches Eiweiß — Ζωικές πρωτεΐνες μόνο — Animal proteins only — Uniquement protéines animales — Unicamente proteine animali — Uitsluitend dierlijke eiwitten — Apenas proteínas animais — Ainoastaan eläinproteiinit — Endast djurprotein
- (5) = Únicamente lana, cueros y pieles — Kun uld, skind og huder — Nur Wolle, Häute und Felle — Έριο και δέρματα μόνο — Wool hides and skins only — Laine et peaux uniquement — Lana e pelli unicamente — Uitsluitend wol, huiden en vellen — Apenas lã e peles — Ainoastaan villavuodat ja nahat — Endast ull, hudar och skinn
- (6) = Únicamente paja y heno — Kun halm og hø — Nur Stroh und Heu — Μόνο στάχυ και άχυρο — Straw and hay only — Paille et foin uniquement — Paglia e fieno unicamente — Uitsluitend stro en hooi — Apenas palha e feno — Ainoastaan oljet ja heinät — Endast halm och hö
- (8) = Únicamente esperma y embriones — Kun sæd og embryoner — Nur Sperma und Embryos — Σπέρμα και έμβρυα μόνο — Semen and embryos only — Sperme et embryons uniquement — Unicamente sperma ed embrioni — Uitsluitend sperma en embryo's — Apenas sémen e embriões — Ainoastaan siemenneste ja alkiot — Endast sperma och embryon
- (9) = Únicamente lana — Kun uld — Nur Wolle — Έριο μόνο — Wool only — Laine uniquement — Lana unicamente — Uitsluitend wol — Apenas lã — Ainoastaan villa — Endast ull
- (10) = Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) — Islandske ponyer (kun fra april til oktober) — Islandponys (nur von April bis Oktober) — Μικρόσωμα άλογα (πόνυς) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο μόνο) — Icelandic ponies (from April to October only) — Poneys d'Islande (d'avril à octobre uniquement) — Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre) — IJslandse pony's (enkel van april tot oktober) — Pôneis da Islândia (apenas de Abril a Outubro) — Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) — Islandshästar (endast från april till oktober)
- (11) = Únicamente cerdos procedentes de Chipre — Kun svin fra Cypren — Nur Schweine aus Zypern — Χοιροειδή από την Κύπρο μόνο — Pigs from Cyprus only — Porcs en provenance de Chypre uniquement — Suini provenienti da Cipro unicamente — Uitsluitend varkens uit Cyprus — Apenas suínos de Chipre — Ainoastaan Kyprokselta tuotavat siat — Endast grisar från Cypren
- (12) = Únicamente desde Malta — Kun fra Malta — Nur von Malta — Μόνο από τη Μάλτα — From Malta only — En provenance de Malte uniquement — Soltanto in provenienza da Malta — Uitsluitend uit Malta — Apenas de Malta — Ainoastaan Malta — Endast från Malta
- (13) = Equinos únicamente — Kun enhovede dyr — Nur Einhufer — Μόνο ιπποειδή — Equidae only — Équidés uniquement — Unicamente equidi — Uitsluitend paardachtigen — Apenas equídeos — Ainoastaan hevokset — Endast hästdjur
- (14) = Únicamente peces tropicales — Kun tropiske fisk — Nur tropische Fische — Τροπικά ψάρια μόνο — Tropical fish only — Poissons tropicaux uniquement — Unicamente pesci tropicali — Uitsluitend tropische vissen — Apenas peixes tropicais — Ainoastaan trooppiset kalat — Endast tropiska fiskar
- (15) = Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos, reptiles y aves, excepto las ráticas — Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk, krybdyr og andre fugle end strudsefugle — Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische, Reptilien und andere Vögel als Laufvögel — Μόνο γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόμορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά και πτηνά, εκτός από τα στρουθιοειδή — Only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, reptiles and other birds than ratites — Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants, reptiles et autres oiseaux que les ratites — Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili ed uccelli diversi dai ratiti — Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vis, reptielen en vogels (met uitzondering van loopvogels) — Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos, répteis e aves excepto ratites — Ainoastaan kissat, koirat, jyrtsjät, jäniseläimet, elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälataisiin kuuluvat linnut — Endast katter, hundar, hardjur, levande fiskar, reptiler och fåglar, andra än strutsar

- (16) = Únicamente animales de zoológico — Kun dyr i zoologiske haver — Nur Zootiere — Ζωολογικού κήπου μόνο — Zoological animals only — Animaux zoologiques uniquement — Animali da giardino zoologico unicamente — Uitsluitend dierentuindieren — Apenas animais de jardim zoológico — Ainoastaan eläintarhaan tarkoitettut eläimet — Endast djur i zoologisk trädgård
- (17) = Únicamente alimentos a granel para animales — Kun foderstoffer i løs afladning — Nur Futtermittel als Schüttgut — Ζωοτροφές χύμα μόνο — Only feedstuffs in bulk — Aliments pour animaux en vrac uniquement — Alimenti per animali in massa unicamente — Uitsluitend onverpakte diervoeders — Apenas alimentos para animais a granel — Ainoastaan pakkaamaton rehu — Endast foder i lösvikt
- (18) = Únicamente desde Hungría — Kun fra Ungarn — Nur aus Ungarn — Μόνο από την Ουγγαρία — From Hungary only — En provenance de Hongrie uniquement — Soltanto dall'Ungheria — Uitsluitend uit Hongarije — Apenas da Hungria — Ainoastaan Unkarista — Endast från Ungern

**País:** BÉLGICA — **Land:** BELGIEN — **Land:** BELGIEN — **Χώρα:** ΒΕΛΓΙΟ — **Country:** BELGIUM — **Pays:** BELGIQUE —  
**Paese:** BELGIO — **Land:** BELGIË — **País:** BÉLGICA — **Maa:** BELGIA — **Land:** BELGIEN

1	2	3	4	5	
Antwerpen	0502699	P	HC, NHC	U, E, O	
Brussel-Zaventem	0502899	A	HC, NHC		
Charleroi	0503299	A	HC(2), NHC		
Gent	0502999	P	NHC-T		
Liège	0503099	A	HC		
Oostende	0503199	A	HC		E, O
Zeebrugge	0502799	P	HC, NHC		

**País:** DINAMARCA — **Land:** DANMARK — **Land:** DÄNEMARK — **Χώρα:** ΔΑΝΙΑ — **Country:** DENMARK — **Pays:**  
DANEMARK — **Paese:** DANIMARCA — **Land:** DENEMARKEN — **País:** DINAMARCA — **Maa:** TANSKA — **Land:**  
DANMARK

1	2	3	4	5	
Ålborg	0902299	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	E, (10)	
Århus	0902199	P	HC-T(1), HC-NT, NHC		
Esbjerg	0902399	P	HC-T(1), HC-NT, NHC		
Fredericia	0911099	P	HC-T(1), HC-NT, NHC		
Hanstholm	0911399	P	HC-T(1), HC-NT, NHC		
Hirtshals	0911599	P	HC-T(1), HC-NT, NHC		U, E, O
Kolding-Billund	0901799	A	HC-T(1)		U, E, O
Kolding-Billund	0901899	P			U, E
København	0911699	A	HC-T(1), HC-NT, NHC		U, E, O
København	0921699	P	HC-T(1), HC-NT, NHC		U, E, O
Køge	0931699	P	HC-T(1), NC-NT, NHC		
Neksø	0941699	P	HC-T(1)(3)		

**País:** ALEMANIA — **Land:** TYSKLAND — **Land:** DEUTSCHLAND — **Χώρα:** ΓΕΡΜΑΝΙΑ — **Country:** GERMANY — **Pays:**  
ALLEMAGNE — **Paese:** GERMANIA — **Land:** DUISLAND — **País:** ALEMANHA — **Maa:** SAKSA — **Land:** TYSKLAND

1	2	3	4	5	
Berlin-Tegel	0150299	A	HC, NHC	U(16), O	
Bietingen	0148999	R	HC-NT, NHC-NT		
Brake	0151599	P	NHC-NT(4)		
Bremen	0150699	P	HC, NHC		
Bremerhaven	0150799	P	HC, NHC		E, (10)
Cuxhaven	0151699	P	HC, NHC		
Dresden-Friedrichstadt	0153499	F	HC, NHC		
Düsseldorf	0151999	A	HC, NHC		
Forst	0150399	R	HC, NHC-NT		U, E, O

1	2	3	4	5
Frankfurt/Main	0151099	A	HC, NHC	U, E, O
Frankfurt/Oder	0150499	F	HC, NHC	
Frankfurt/Oder	0150499	R	HC, NHC	U, E, O
Furth im Wald-Bahnhof	0153399	F	HC-NT, NHC-NT	
Furth im Wald-Schafberg	0149399	R	HC, NHC	U, E, O
Hahn Airport	0155999	A	HC(2), NHC(2)	O
Hamburg Flughafen	0150999	A	HC, NHC	U, E, O
Hamburg Hafen	0150899	P	HC, NHC	E (10)
Hannover-Langenhagen	0151799	A	HC(2), NHC(2)	O
Kiel	0152699	P	HC, NHC	E
Köln	0152099	A	HC, NHC	O
Konstanz Straße	0153199	R	HC, NHC	U, E, O
Lübeck	0152799	P	HC, NHC	U, E
Ludwigsdorf Autobahn	0152399	R	HC, NHC	U, E, O
München	0149699	A	HC, NHC	O
Pomellen	0151299	R	HC, NHC	U, E, O
Rostock	0151399	P	HC, NHC	U, E, O
Rügen	0151199	P	HC, NHC	
Schirnding-Landstraße	0149799	R	HC, NHC	O
Schönefeld	0150599	A	HC, NHC	U, E, O
Stuttgart	0149099	A	HC, NHC	O
Waidhaus	0150099	R	HC, NHC	U, E, O
Weil/Rhein	0149199	R	HC, NHC	U, E, O
Weil/Rhein Mannheim	0153299	F	HC, NHC	
Zinnwald	0152599	R	HC, NHC	U, E, O

**País:** GRECIA — **Land:** GRÆKENLAND — **Land:** GRIECHENLAND — **Χώρα:** ΕΛΛΑΣ — **Country:** GREECE — **Pays:** GRÈCE — **Paese:** GRECIA — **Land:** GRIEKENLAND — **País:** GRÉCIA — **Maa:** KREIKKA — **Land:** GREKLAND

1	2	3	4	5
Εύζωνοι/Evzoni	1006099	R	HC, NHC	U, E, O
Ελληνικόν-Αθήνα/Hellinikon-Athina	1005599	A	HC, NHC	U, E, O
Ιδομένη/Idomeni	1006299	F		U, E
Ηγουμενίτσα/Igoumenitsa	1005999	P	HC, NHC	U, E, O
Κακαβιά/Kakavia	1007099	R	HC, NHC	U, E, O
Νέος Καύκασος/Neos Kafkassos	1006399	F	HC, NHC	U, E, O
Νέος Καύκασος/Neos Kafkassos	1006399	R	HC, HNC	U, E, O
Ορμένιον/Ormenion	1006699	R	HC, NHC	U, E, O
Πέπλος/Perpos	1007299	R	HC, NHC	U, E, O
Πειραιάς/Pireas	1005499	P	HC, NHC	U(11)
Προμαχώνας/Promachonas	1006199	F		U, E, O
Προμαχώνας/Promachonas	1006199	R	HC, NHC	U, E, O
Θεσσαλονίκη/Thessaloniki	1005799	A	HC, NHC	O
Θεσσαλονίκη/Thessaloniki	1005699	P	HC, NHC	U, E, O

**País:** ESPAÑA — **Land:** SPANIEN — **Land:** SPANIEN — **Χώρα:** ΕΣΠΑΝΙΑ — **Country:** SPAIN — **Pays:** ESPAGNE —  
**Paese:** SPAGNA — **Land:** SPANJE — **País:** ESPANHA — **Maa:** ESPANJA — **Land:** SPANIEN

1	2	3	4	5
Algeciras	1147599	P	HC, NHC	U, E, O
Alicante	1148299	A	HC, NHC	O
Alicante	1148299	P	HC, NHC	
Almería	1148399	A	HC, NHC	O
Almería	1148399	P	HC, NHC	
Barcelona	1147199	A	HC, NHC	O
Barcelona	1147199	P	HC, NHC	
Bilbao	1148499	A	HC, NHC	O
Bilbao	1148499	P	HC, NHC	
Cádiz	1147499	P	HC, NHC	
Cartagena	1148599	P	HC, NHC	
Gijón	1148699	A	HC	
Gijón	1148699	P	HC, NHC	
Huelva	1148799	P	HC, NHC-NT	
La Coruña-Santiago de Compostela	1148899	A	HC, NHC	
La Coruña-Santiago de Compostela	1148899	P	HC, NHC	
Las Palmas de Gran Canaria	1148199	A	HC, NHC	O
Las Palmas de Gran Canaria	1148199	P	HC, NHC	U, E, O
Madrid-Barajas	1147899	A	HC, NHC	U, E, O
Málaga	1147399	A	HC, NHC	O
Málaga	1147399	P	HC, NHC	U, E, O
Palma de Mallorca	1147999	A	HC, NHC	O
Pasajes-Irún	1147799	A	HC, NHC	
Pasajes-Irún	1147799	P	HC, NHC	U, E, O
Santa Cruz de Tenerife	1148099	A	HC, NHC	U, E, O
Santa Cruz de Tenerife	1148099	P	HC, NHC	U, E, O
Santander	1148999	A	HC, NHC	
Santander	1148999	P	HC, NHC	
Sevilla	1149099	A	HC, NHC	O
Sevilla	1149099	P	HC, NHC	
Tarragona	1149199	P	HC, NHC	
Valencia	1147299	A	HC, NHC	O
Valencia	1147299	P	HC, NHC	
Vigo-Vilagarcía-Marín	1147699	A	HC, NHC	
Vigo-Vilagarcía-Marín	1147699	P	HC, NHC	
Vitoria-Gasteiz	1149299	A	HC, NHC	U, E, O
Zaragoza	1149399	A	HC	

**País:** FRANCIA — **Land:** FRANKRIG — **Land:** FRANKREICH — **Χώρα:** ΓΑΛΛΙΑ — **Country:** FRANCE — **Pays:** FRANCE — **Paese:** FRANCIA — **Land:** FRANKRIJK — **País:** FRANÇA — **Maa:** RANSKA — **Land:** FRANKRIKE

1	2	3	4	5
Beauvais	0216099	A		E
Bordeaux	0213399	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Bordeaux	0223399	P	HC	
Boulogne	0216299	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Brest	0212999	A	HC-T(1), HC-NT	
Brest	0212999	P	HC	
Caen	0221499	P	HC-T(1), HC-NT	
Concarneau-Douarnenez	0222999	P	HC-T(1)(3)	
Deauville	0211499	A		E
Divonne	0210199	R		U(13), E
Dunkerque	0215999	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Ferney-Voltaire (Genève)	0220199	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	O
La Rochelle-Rochefort	0211799	P	HC-T(1)(3), HC-NT(3)	
Le Havre	0217699	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Lorient	0215699	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Lyon-Satolas	0216999	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	O
Marseille	0211399	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	U, E, O
Marseille	0221399	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	O
Nantes-Saint-Nazaire	0214499	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Nantes-Saint-Nazaire	0214499	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Nice	0210699	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	O
Orly	0229499	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Port-la-Nouvelle	0211199	P	NHC-NT(5)	
Roissy-Charles-de-Gaulle	0219399	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	U, E, O
Rouen	0227699	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Saint-Louis-Bâle	0216899	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	O
Saint-Louis-Bâle	0216899	F	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Saint-Louis-Bâle	0216899	R	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Saint-Malo	0213599	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Saint-Julien-Bardonnex	0217499	R	HC-T(1), HC-NT, NHC	U, E, O
Sète	0213499	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Toulouse-Blagnac	0213199	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	O
Vatry	0215199	A	HC-T(2)	



**País:** IRLANDA — **Land:** IRLAND — **Land:** IRLAND — **Χώρα:** ΙΡΑΝΔΙΑ — **Country:** IRELAND — **Pays:** IRLANDE —  
**Paese:** IRLANDA — **Land:** IERLAND — **País:** IRLANDA — **Maa:** IRLANTI — **Land:** IRLAND

1	2	3	4	5
Cork	0802699	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	U, E
Dublin Airport	0802999	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	U, E, O
Dublin Port	0802899	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Killybegs	0802799	P	HC-T(1)(3)	
Shannon	0803199	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	U, E, O

**País:** ITALIA — **Land:** ITALIEN — **Land:** ITALIEN — **Χώρα:** ΙΤΑΛΙΑ — **Country:** ITALY — **Pays:** ITALIE — **Paese:**  
ITALIA — **Land:** ITALIË — **País:** ITÁLIA — **Maa:** ITALIA — **Land:** ITALIEN

1	2	3	4	5
Ancona	0300199	A	HC, NHC	
Ancona	0300199	P	HC	
Bari	0300299	P	HC, NHC	
Bergamo	0303999	A	HC, NHC	
Bologna-Borgo Panigale	0300499	A	HC, NHC	O
Campocologno	0303199	F		U
Catania	0300799	A	HC, NHC	
Catania	0300799	P		O(12)
Chiasso	0300599	F	HC, NHC	U, E, O
Chiasso	0300599	R	HC, NHC	U, E, O
Gaeta	0303299	P	HC-T(3)	
Genova	0301099	A	HC, NHC	O
Genova	0301099	P	HC, NHC-NT	
Gioia Tauro	0304099	P	HC, NHC	
Gorizia	0301199	R	HC, NHC	U, E, O
Gran San Bernardo-Pollein	0302099	R	HC, NHC	U, E, O
La Spezia	0303399	P	HC, NHC	U, E
Livorno-Pisa	0301399	A	HC, NHC	
Livorno-Pisa	0301399	P	HC, NHC	
Milano-Linate	0301299	A	HC, NHC	O
Milano-Malpensa	0301599	A	HC, NHC	U, E, O
Napoli	0301899	A	HC, NHC-NT	
Napoli	0301899	P	HC, NHC	
Olbia	0302299	P	HC-T(3)	
Palermo	0301999	A	HC, NHC	
Palermo	0301999	P	HC, NHC	
Prosecco-Ferneti	0302399	F	HC, NHC	
Prosecco-Ferneti	0302399	R	HC, NHC	U, E, O

1	2	3	4	5
Ravenna	0303499	P	HC, NHC	
Reggio Calabria	0301799	A	HC, NHC	
Reggio Calabria	0301799	P	HC, NHC	O
Roma-Fiumicino	0300899	A	HC, NHC	E, O
Salerno	0303599	P	HC, NHC	
Taranto	0303699	P	HC, NHC	
Torino-Caselle	0302599	A	HC, NHC	O
Trapani	0303799	P	HC	
Trieste	0302699	P	HC, NHC	U, E
Venezia	0302799	A	HC, NHC	
Venezia	0302799	P	HC, NHC	

**País:** LUXEMBURGO — **Land:** LUXEMBOURG — **Land:** LUXEMBURG — **Χώρα:** ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ — **Country:** LUXEMBOURG — **Pays:** LUXEMBOURG — **Paese:** LUSSEMBURGO — **Land:** LUXÉMBURG — **País:** LUXEMBURGO — **Maa:** LUXEMBURG — **Land:** LUXEMBURG

1	2	3	4	5
Luxembourg	0600199	A	HC, NHC	U, E, O

**País:** PAÍSES BAJOS — **Land:** NEDERLANDENE — **Land:** NIEDERLANDE — **Χώρα:** ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ — **Country:** NETHERLANDS — **Pays:** PAYS-BAS — **Paese:** PAESI BASSI — **Land:** NEDERLAND — **País:** PAÍSES BAIXOS — **Maa:** ALANKOMAAT — **Land:** NEDERLÄNDERNA

1	2	3	4	5
Amsterdam	0401399	A	HC(2), NHC	U, E, O
Amsterdam	0401799	P	HC-T	
Eemshaven	0401899	P	HC-T(2), NHC-T(2)	
Harlingen	0402099	P	HC-T	
Maastricht	0401599	A	HC, NHC	U, E, O
Moerdijk	0402699	P	HC-NT	
Rotterdam	0401699	P	HC, NHC	
Vlissingen	0402199	P	HC(2), NHC	

**País:** AUSTRIA — **Land:** ØSTRIG — **Land:** ÖSTERREICH — **Χώρα:** ΑΥΣΤΡΙΑ — **Country:** AUSTRIA — **Pays:** AUTRICHE — **Paese:** AUSTRIA — **Land:** OOSTENRIJK — **País:** ÁUSTRIA — **Maa:** ITÁVALTA — **Land:** ÖSTERRIKE

1	2	3	4	5
Berg	1300199	R	HC, NHC	U, E, O
Deutschkreutz	1300399	R	HC(2), NHC-NT	E, O, U(13)
Drasenhofen	1300499	R	HC, NHC	U, E, O
Feldkirch-Buchs	1301399	F	HC-NT(2), NHC-NT	

1	2	3	4	5
Feldkirch-Tisis	1301399	R	HC(2), NHC-NT	E
Heiligenkreuz	1300299	R	HC(2), NHC, (18)	
Höchst	1300699	R	HC, NHC-NT	U, E, O
Hohenau	1300799	F		U
Karawankentunnel	1300899	R	HC(2), NHC-NT	E, O, U(13)
Linz	1300999	A	HC, NHC	O
Nickelsdorf	1301099	R	HC, NHC	U, E, O
Sopron	1301199	F	HC(2), NHC-NT	
Spielfeld	1301299	R	HC, NHC	U, E, O
Villach-Süd	1301499	F	HC-NT, NHC-NT	
Wien-Schwechat	1301599	A	HC, NHC	E, O, U(13)
Wien-ZB-Kledering	1300599	F	HC(2), NHC-NT	
Wulowitz	1301699	F	NHC-NT(6)	
Wulowitz	1301699	R	HC, NHC-NT	E, O, U(13)

**País:** PORTUGAL — **Land:** PORTUGAL — **Land:** PORTUGAL — **Χώρα:** ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ — **Country:** PORTUGAL — **Pays:** PORTUGAL — **Paese:** PORTOGALLO — **Land:** PORTUGAL — **País:** PORTUGAL — **Maa:** PORTUGALI — **Land:** PORTUGAL

1	2	3	4	5
Aveiro	1204499	P	HC-T(3)	
Faro	1203599	A	HC(2)	O
Figueira da Foz	1204599	P	HC-T(3), (2)	
Funchal (Madeira)	1203699	A		O
Funchal (Madeira)	1203699	P	HC, NHC	
Horta (Açores)	1204299	P	HC-T(3)	
Lisboa	1203399	A	HC, NHC	U, E, O
Lisboa	1203999	P	HC, NHC	
Olhão	1204799	P	HC-T(3)	
Peniche	1204699	P	HC-T(3)	
Ponta Delgada (Açores)	1203799	A	HC, NHC	
Ponta Delgada (Açores)	1203799	P	HC, NHC	
Portimão	1204199	P	HC-T(3)	
Porto	1203499	A	HC, NHC	O
Porto	1204099	P	HC, NHC	
Praia da Vitória (Açores)	1203899	P	HC, NHC	U, E
Setúbal	1204899	P	HC(2), NHC	
Viana do Castelo	1204399	P	HC-T(3)	

**País:** FINLANDIA — **Land:** FINLAND — **Land:** FINNLAND — **Χώρα:** ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ — **Country:** FINLAND — **Pays:** FINLANDE — **Paese:** FINLANDIA — **Land:** FINLAND — **País:** FINLÂNDIA — **Maa:** SUOMI — **Land:** FINLAND

1	2	3	4	5
Hamina	1420599	P	HC(2), NHC(2)	
Helsinki	1410199	A	HC, NHC	U, E, O
Helsinki	1400199	P	HC, NHC	U, E, O
Ivalo	1411299	R	HC, NHC	
Kotka	1400599	P	HC, NHC	
Vaalimaa	1410599	R	HC, NHC	U, E, O

**País:** SUECIA — **Land:** SVERIGE — **Land:** SCHWEDEN — **Χώρα:** ΣΟΥΗΔΙΑ — **Country:** SWEDEN — **Pays:** SUÈDE — **Paese:** SVEZIA — **Land:** ZWEDEN — **País:** SUÈCIA — **Maa:** RUOTSI — **Land:** SVERIGE

1	2	3	4	5
Göteborg	1614299	P	HC(1), NHC	U, E, O
Göteborg-Landvetter	1614199	A	HC, NHC	U, E, O
Helsingborg	1612399	P	HC(1), NHC	
Karlskrona	1610199	P	HC(1), NHC	
Norrköping	1605199	A		U, E
Stockholm	1601199	P	HC(1)	
Stockholm-Arlanda	1601299	A	HC(1), NHC	U, E, O
Varberg	1613199	P	HC(2), NHC	E, (10)
Wallhamn	1614599	P	HC, NHC	
Ystad	1612199	P	HC(1), NHC	

**País:** REINO UNIDO — **Land:** DET FORENEDE KONGERIGE — **Land:** VEREINIGTES KÖNIGREICH — **Χώρα:** ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ — **Country:** UNITED KINGDOM — **Pays:** ROYAUME-UNI — **Paese:** REGNO UNITO — **Land:** VERENIGD KONINKRIJK — **País:** REINO UNIDO — **Maa:** YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA — **Land:** FÖRENADE KUNGIKRIKET

1	2	3	4	5
Aberdeen	0730399	P	HC-T(1), HC-NT	
Belfast	0740099	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Belfast	0740099	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Bristol	0711099	P	HC-T, NHC-NT	U
Dover	0711499	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
East Midlands	0712199	A	HC-T(1), NHC-NT	O(14)
Falmouth	0714299	P	HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)	
Felixstowe	0713099	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	

1	2	3	4	5
Gatwick	0713299	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	O
Glasgow	0731099	A	HC-T(1), HC-NT, NHC-NT, NHC-T(8)	O
Glasson	0710399	P	NHC-NT	
Goole	0714099	P	NHC-NT(4)	
Grangemouth	0730899	P	NHC-NT(4)	
Great Yarmouth	0712599	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Grimsby — Immingham	0712299	P	HC-T(1), HC-NT, NHC-NT	
Grove Wharf Wharton	0711599	P	NHC-NT	
Harwich	0710699	P	HC-T(1), HC-NT	
Heathrow	0712499	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	U, E, O
Hull	0714199	P	HC-T(1), HC-NT	
Invergordon	0730299	P	NHC-NT(4)	
Ipswich	0713199	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Lerwick	0730099	P	NHC-NT(4)	
Liverpool	0712099	P	HC-T(1)(2), HC-NT, NHC	
Luton	0710099	A		U, E
Manchester	0713799	A	HC-T(1), HC-NT, NHC	O(15)
Milford Haven incorporating Pembroke	0720299	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Newhaven	0713399	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Portsmouth	0711299	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Prestwick	0731199	A		U, E
Rosyth	0730999	P	NHC-NT(4)	
Scrabster	0730199	P	HC-T(1)(3)	
Sheerness	0711799	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Shoreham	0713499	P	NHC-NT(9)	
Southampton	0711399	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Stansted	0714399	A	HC-NT(2), NHC-NT(2)	U, E
Sutton Bridge	0713599	P	NHC-NT(4)	
Teesport	0713899	P	NHC-NT	
Teignmouth	0713699	P	NHC-NT(4)	
Thamesport	0711899	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Tilbury	0710899	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Tyne — Northshields	0712999	P	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Wick	0731299	P	HC-T(1)(3)	

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 7 novembre 2000****relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità autonoma delle Baleari, Spagna***[notificata con il numero C(2000) 3256]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/715/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 ottobre 2000, la Spagna ha confermato alla Commissione la presenza di casi di febbre catarrale in allevamenti ovini delle isole di Maiorca e Minorca, nell'arcipelago delle Baleari.
- (2) Per impedire la propagazione della malattia, la Commissione ha adottato la decisione 2000/264/CE, del 13 ottobre 2000, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità autonoma delle Baleari, Spagna <sup>(3)</sup>.
- (3) L'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 90/425/CEE prevede che un provvedimento adottato dalla Commissione per motivi di urgenza deve essere sottoposto al comitato veterinario permanente per essere confermato, modificato o invalidato.
- (4) L'evoluzione dell'epidemia non giustifica una modifica dei provvedimenti stabiliti dalla decisione 2000/264/CE.
- (5) È pertanto opportuno prorogare detti provvedimenti.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Spagna vieta la spedizione di animali vivi delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma e dei loro embrioni ed ovuli a partire dal territorio della Comunità autonoma delle Baleari.

*Articolo 2*

Gli Stati membri modificano le misure che essi applicano agli scambi per conformarsi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

La decisione 2000/264/CE è abrogata.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU L 260 del 14.10.2000, pag. 57.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 16 novembre 2000****relativa all'adeguamento degli importi previsti nel regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93  
che stabilisce le modalità di esecuzione del regolamento finanziario***[notificata con il numero C(2000) 3314]*

(2000/716/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 della Commissione, del 9 dicembre 1993, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 <sup>(1)</sup>, e, in particolare, l'articolo 145,

considerando quanto segue:

- (1) L'indice europeo dei prezzi al consumo (EUR 15) era pari a 98,6 per dicembre 1995, a 100,7 per dicembre 1996, a 102,4 per dicembre 1997 e a 103,4 per dicembre 1998.
- (2) In applicazione dell'articolo 145 del regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 è opportuno procedere, con effetto al 1° gennaio 2000, all'adeguamento degli importi forfettari previsti da detto regolamento,

DECIDE:

*Articolo 1*

Gli importi forfettari previsti nel regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 sono attualizzati con effetto al 1° gennaio 2000 come indicato nella tabella seguente:

Indicazione triennale (soglie in euro)	Al 1° gennaio 1997	Al 1° gennaio 2000
Articoli 81 e 130	400	420
Articolo 109, primo trattino	1 000	1 050
Articolo 109, secondo trattino	2 600	2 700
Articolo 31, terzo trattino	3 600	3 800
Articolo 132, paragrafo 1, lettera a)	7 700	8 100
Articolo 106	13 200	13 800
Articolo 110, secondo trattino, lettera c)	32 900	34 500
Articolo 107	46 000	48 200
Articolo 110, primo trattino e secondo trattino, lettera b)	98 700	103 500
Articolo 108	329 000	345 000
Articolo 132, paragrafo 1, lettera b)	372 900	391 100
Articolo 110, secondo trattino, lettera a)	460 600	483 000

<sup>(1)</sup> GU L 315 del 16.12.1993, pag. 1.

Indicizzazione annuale (indennità in euro)	Al 1° gennaio 1999	Al 1° gennaio 2000
Contabile: articolo 31, primo trattino	136	137
Contabile subalterno: articolo 31, secondo trattino	91	92
Amministratore anticipi: articolo 31, terzo trattino	46	46

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Sarà notificata alle altre istituzioni e organi a cura del contabile della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2000.

*Per la Commissione*  
Michele SCHREYER  
*Membro della Commissione*

---



(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO**  
**del 16 novembre 2000**  
**relativa all'organizzazione di una riunione di capi di Stato e di governo a Zagabria (Vertice di Zagabria)**

(2000/717/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno 2000 ha sottolineato che il suo obiettivo primario resta quello della massima integrazione possibile dei paesi della regione dei Balcani occidentali nel contesto politico ed economico generale dell'Europa.
- (2) L'Unione europea è impegnata a favorire, in tutti i paesi della regione, la promozione dei valori e dei modelli su cui essa si fonda: in particolare, la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze, nonché lo stato di diritto.
- (3) Il Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno 2000 ha accolto favorevolmente l'idea di un vertice tra l'Unione europea e i paesi del processo di stabilità e di associazione, notando che esso avrebbe per i paesi della regione il valore di una conferma della solidarietà dell'Europa nei loro confronti, renderebbe possibile un esame collettivo degli strumenti atti ad accelerare il processo di riforme democratiche ed economiche e servirebbe a confermare che tali paesi trovano una collocazione in Europa, contribuendo in tal modo al rafforzamento della stabilità, della prosperità e della cooperazione nella regione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

1. L'Unione europea fornisce un contributo finanziario e logistico per l'organizzazione e lo svolgimento di una riunione dei capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'Unione

europea e della Slovenia, dell'Albania, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia e della Repubblica federale di Jugoslavia, che si terrà a Zagabria.

2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 riguarda i costi di preparazione, organizzazione e accoglienza della riunione.

*Articolo 2*

1. L'importo di riferimento finanziario necessario per l'applicazione dell'articolo 1 è pari a 770 000 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle regole della Comunità applicabili in materia di bilancio generale dell'Unione europea.

*Articolo 3*

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

*Articolo 4*

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R. SCHWARTZENBERG

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CE) n. 2503/2000 della Commissione, del 14 novembre 2000, in ordine al regolamento (CE) n. 1218/96 relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 288 del 15 novembre 2000)*

A pagina 24, articolo 1:

*anziché:* «... per il grano saraceno di cui al codice NC 1008 00 10 ...»,

*leggi:* «... per il grano saraceno di cui al codice NC 1008 10 00 ...».

---